



Comune di Soncino

Sportello Unico per l'Edilizia

Oggetto: applicazione della procedura di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e smi – Autorizzazione paesaggistica

Sono giunte allo scrivente ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della procedura di cui all'oggetto, in particolare per gli interventi di modesta entità che rappresentano, ad oggi, la stragrande maggioranza dei casi.

Come noto, di norma, **tutti gli interventi** da eseguire su beni posti in area vincolata paesaggisticamente (è il caso delle aree poste all'interno del Parco Oglio Nord) sono soggetti al previo ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dall'ente preposto alla tutela del vincolo (Parco).

Tale procedura non si applica, secondo i disposti dell'art.149 comma 1 lettera a), *per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.*

Da quanto sopra emerge quindi, con sufficiente chiarezza, che **non tutti gli interventi** di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo sono esentati dal procedimento di autorizzazione paesaggistica, ma **soltanto quelli per i quali non sia alterato lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.**

Pertanto tutte le attività che comportano una qualsiasi modifica, anche modesta, dell'aspetto esteriore degli edifici devono ottenere la prescritta autorizzazione paesaggistica.

Si precisa inoltre che, sempre a fronte di quesiti posti all'ufficio, anche gli interventi di modifica delle fronti interne dei fabbricati che non prospettano sulla pubblica via rientrano in tale obbligo.

La norma infatti intende tutelare i beni sotto il profilo paesaggistico nel loro complesso a prescindere o meno dalla loro pubblica percettibilità.

Alla luce delle indicazioni di cui sopra si precisa quindi quanto segue:

- l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146 comma 4)
- l'efficacia dei titoli edilizi (siano essi SCIA, DIA, etc) privi della prescritta autorizzazione deve intendersi sospesa sino all'ottenimento di quanto sopra
- nella presentazione delle pratiche dovrà essere fornita evidenza circa l'ottenimento o la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04
- nel caso in cui vi siano dubbi da parte del privato circa l'assoggettamento all'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione occorre rivolgersi agli uffici del Parco Oglio Nord cui spetta, per espressa previsione di legge, la competenza rispetto al vincolo e l'emissione di eventuali provvedimenti di non assoggettabilità

L'ufficio rimane a disposizione per i chiarimenti del caso.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giovanni Rossi